

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 304 def.

Bruxelles, 30 luglio 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviare

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'influenza aviare, nella sua forma altamente patogena, è una grave malattia contagiosa dei volatili. Essa è provocata da un virus la cui patogenicità e i cui sintomi sono estremamente vari nei volatili recettivi. La malattia è diffusa in tutto il mondo ed il virus può essere presente anche negli uccelli migratori, in particolare quelli acquatici.

La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), prevede all'articolo 19 l'adozione di misure di lotta contro l'influenza aviare prima del 1° luglio 1991.

Le misure proposte intendono eradicare e prevenire la diffusione dell'influenza aviare qualora dovessero scoppiare delle epidemie. Questo risultato sarà ottenuto eliminando il pollame con o senza vaccinazione, e controllando accuratamente gli spostamenti del pollame, dei prodotti a base di pollame, dei veicoli e di qualsiasi altra sostanza suscettibile di trasmettere il virus della malattia. Le misure devono essere introdotte non appena si sospetta la presenza dell'influenza aviare, così da consentire un intervento immediato ed efficace.

Per mettere in pratica le azioni di cui sopra, la presente proposta prevede, per gli Stati membri, vari obblighi tra cui:

- organizzare un'indagine per confermare o escludere la presenza di influenza aviare in caso di sospetta infezione;
- sorvegliare le aziende e proibire trasporti da e verso le stesse durante il periodo di sorveglianza in caso di sospetta presenza dell'influenza aviare;
- uccidere e distruggere i volatili infetti una volta che l'influenza aviare sia stata confermata;

(1) GU n° L 303 del 31.10.1990, pag. 6

- effettuare un'inchiesta epizootica accurata una volta che la presenza dell'influenza aviaria sia stata sospettata e confermata;
- istituire zone di protezione (3 km) e di sorveglianza (10 km) attorno alle aziende infette;
- istituire laboratori che forniscano l'assistenza tecnica necessaria ad una corretta applicazione delle misure di lotta contro la malattia;
- informare la Commissione in merito ai programmi di vaccinazione;
- preparare un piano di emergenza.

Proposta
Regolamento (CEE) del Consiglio
che istituisce misure comunitarie di
lotta contro l'influenza aviare

LA CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che i volatili sono compresi nell'allegato II del trattato; che la loro commercializzazione costituisce un importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando la necessità di istituire, a livello comunitario, le misure di lotta da prendere in caso di insorgenza dell'influenza aviare in forma altamente patogena, provocata da un virus dell'influenza con caratteristiche specifiche, in prosieguo denominata "influenza aviare", allo scopo di garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione sanitaria degli animali nella Comunità.

considerando che l'insorgere dell'influenza aviare può rapidamente assumere un carattere di epizootia provocando mortalità e perturbazioni tali da compromettere gravemente la redditività dell'allevamento del pollame in generale;

considerando che è indispensabile agire non appena si sospetta la presenza di tale malattia, in modo da prendere provvedimenti immediati ed efficaci di lotta in caso di successiva conferma;

considerando che occorre evitare la diffusione della malattia fin dalla sua prima comparsa, sottoponendo ad attento controllo i trasporti degli animali e l'uso di prodotti che possano essere contaminati e procedendo ad eventuale vaccinazione;

considerando che la diagnosi della malattia deve essere effettuata sotto l'egida di laboratori responsabili, il cui operato deve essere coordinato da un laboratorio di riferimento comunitario;

considerando che il mantenimento di un livello zoosanitario uniforme nella Comunità presuppone l'adozione di misure comuni per la lotta contro l'influenza aviare;

considerando l'opportunità di affidare alla Commissione il compito di prendere le necessarie misure di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviare nei volatili da cortile, fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari.
2. Il presente regolamento non si applica se la malattia viene individuata in altri volatili: tuttavia, in questo caso, gli Stati membri mettono al corrente la Commissione sulle misure eventualmente adottate.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si applicano, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dei paesi terzi di pollame e uova da cova (1).
2. Inoltre si intende per:
 - a) "pollame infetto" qualsiasi volatile:
 - in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza dell'influenza aviare, ai sensi dell'allegato I, a seguito di un esame effettuato da un laboratorio riconosciuto oppure
 - nel caso di un secondo focolaio constatato o di focolai successivi, che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem che possano essere attribuiti all'influenza aviare;
 - b) "pollame sospetto di infezione": qualsiasi volatile che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem tali da indurre ragionevolmente a sospettare la presenza dell'influenza aviare, o nel quale sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;
 - c) "pollame sospetto di contaminazione": qualsiasi volatile che abbia potuto essere esposto, direttamente o indirettamente, al virus dell'influenza aviare, oppure al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;
 - d) "autorità competente": l'autorità veterinaria all'uopo designata dall'amministrazione nazionale del paese in questione, la quale risponde direttamente e riferisce a detta amministrazione nell'ambito del presente regolamento;
 - e) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro.

(1) GU n° L 303 del 31.10.1990, pag. 6

Articolo 3

Qualsiasi caso sospetto di influenza aviare deve essere notificato immediatamente all'autorità competente.

Articolo 4

1. Qualora si sospetti che il pollame sia infetto o contaminato dall'influenza aviare, il veterinario ufficiale deve avviare immediatamente un'indagine allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia e, in particolare, prelevare o far prelevare i campioni necessari per gli esami di laboratorio.
2. Non appena è notificato un caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone in particolare che:
 - a) venga compilato un registro di tutte le categorie di volatili presenti nell'azienda specificando, per ciascuna di esse, quanti volatili sono morti, quanti presentano sintomi clinici e quanti non presentano sintomi. Il registro in questione deve essere tenuto aggiornato ed essere presentato su richiesta, potendo essere controllato in occasione di ciascuna visita;
 - b) tutti i volatili presenti nell'azienda restino sequestrati nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere isolati e senza contatti con altri volatili;
 - c) nessun volatile possa entrare nell'azienda o uscirne;
 - d) qualsiasi movimento:
 - di persone, di altri animali e di veicoli in provenienza dall'azienda o a destinazione della stessa
 - di carni o carcasse di volatili, mangimi, attrezzi, rifiuti, lettieri o qualsiasi altro materiale che possa trasmettere il virus dell'influenza aviare dall'azienda venga proibito, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale;

- e) dall'azienda non siano fatte uscire uova, tranne le uova da mensa che siano state previamente disinfettate in modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale;
 - f) venga fatto ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dei fabbricati in cui sono allevati i volatili, nonché dell'azienda stessa;
 - g) venga effettuata una indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.
3. Finché le misure ufficiali di cui al paragrafo 2 restano in vigore, il proprietario o l'allevatore del pollame sospetto di infezione adopera per garantire il rispetto del paragrafo 2, in particolare delle lettere (b), (c), (d) e (e).
4. L'autorità competente può estendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.
5. Le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimangono applicabili finché la sospetta presenza dell'influenza aviaria sia esclusa dal veterinario ufficiale.

Articolo 5

1. Non appena viene confermata ufficialmente la presenza dell'influenza aviaria in una azienda, l'autorità competente dispone, oltre all'applicazione delle misure elencate nell'articolo 4, paragrafo 2:
- a) che tutti i volatili presenti nell'azienda siano abbattuti in loco. I volatili morti o abbattuti e tutte le uova devono essere distrutti. Le operazioni di cui sopra devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia.

- b) che tutti i materiali e i rifiuti, come il mangime, la lettiera o il letame, che potrebbero essere contaminati, vengano distrutti o sottoposti a trattamento; quest'ultimo, eseguito conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale, deve garantire la distruzione del virus dell'influenza aviaria eventualmente presente;
 - c) che, qualora i volatili siano stati macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia, le carni da essi ottenute vengano, nella misura del possibile, individuate e distrutte;
 - d) che le uova da cova deposte durante il presunto periodo di incubazione e uscite dall'azienda siano individuate e distrutte; i pulcini già nati da queste uova devono essere posti sotto controllo ufficiale; le uova da mensa deposte durante il presunto periodo di incubazione e uscite dall'azienda devono, nella misura del possibile, essere individuate e distrutte;
 - e) che, ultimate le operazioni di cui alla lettera a), i fabbricati adibiti all'allevamento e le loro vicinanze nonché i veicoli usati per il trasporto e tutte le attrezzature che possono essere contaminate vengano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11;
 - f) che nell'azienda non vengano reintrodotti volatili per almeno 21 giorni a decorrere dall'ultimazione delle operazioni di cui alla lettera e);
 - g) che venga effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.
2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale è stata confermata la presenza della malattia, esistano fondati motivi di sospettare un'eventuale contaminazione.

Articolo 6

1. Nel caso di allevamenti costituiti da due o più branchi separati, l'autorità competente può derogare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) per i branchi sani di una azienda infetta, a condizione che il veterinario ufficiale confermi che le operazioni ivi effettuate lasciano i branchi completamente separati per quanto riguarda la stabulazione, il governo e l'alimentazione, per cui il virus non può propagarsi da un branco all'altro.
2. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, definire i criteri da applicare per concedere una deroga a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

1. L'indagine epidemiologica verte sui seguenti aspetti:
 - il periodo nel quale può essere stata presente nell'azienda l'influenza aviare;
 - l'origine probabile dell'influenza aviare e l'identificazione delle altre aziende il cui pollame può essere stato infettato o contaminato dalla stessa fonte del virus;
 - i movimenti di persone, pollame o altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonché attrezzi o materiali che abbiano potuto veicolare il virus della malattia nell'azienda in questione o in provenienza da esse.
2. Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie all'eradicazione dell'influenza aviare con la massima tempestività e per condurre l'indagine epidemiologica, viene istituita un'unità di crisi.

Le norme generali riguardanti le unità di crisi nazionali e l'unità di crisi comunitaria sono contenute nel regolamento (CEE) n. del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 8

1. Qualora il veterinario ufficiale abbia fondati motivi per sospettare che il pollame di una azienda possa essere stato contaminato in conseguenza di movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, l'azienda in questione è sottoposta a controllo ufficiale conformemente al paragrafo 2.
2. Il controllo ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di influenza aviaria, di tenere un registro del pollame detenuto nell'azienda e di controllarne i movimenti nonché, ove occorra, di prendere le misure elencate al paragrafo 3.
3. Quando una azienda è sottoposta a controllo ufficiale conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, l'autorità competente vieta l'uscita di volatili dall'azienda tranne per il loro trasferimento diretto in un macello, sotto controllo ufficiale, ai fini della loro immediata macellazione. L'autorizzazione è concessa previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di un esame clinico del pollame da cui risulti l'assenza dell'influenza aviaria nell'azienda. Le suddette restrizioni ai movimenti degli animali saranno applicate per un periodo di almeno 21 giorni a decorrere dall'ultima data in cui può essersi verificata la contaminazione. Tali restrizioni devono comunque essere applicate per un periodo di almeno sette giorni.
4. Qualora ritenga che le condizioni lo permettono, l'autorità competente può limitare le misure di cui al presente articolo a una parte dell'azienda e al pollame che si trova in tale parte, a condizione che il pollame in questione sia stato completamente separato dal restante quanto al ricovero, al governo e all'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da addetti diversi.

(1) GU n. L ... del, pag.

Articolo 9

1. Non appena è ufficialmente confermata la presenza dell'influenza aviare, l'autorità competente delimita, attorno all'azienda infetta, una zona infetta che comprende una zona di protezione di almeno 3 km di raggio e una zona di sorveglianza di almeno 10 km di raggio. Nel delimitare queste zone si tiene conto dei confini naturali e dell'epidemiologia del focolaio.

2. Le misure applicate nella zona di protezione comprendono:
 - a) l'identificazione di tutte le aziende che detengono pollame situate nella zona;
 - b) visite periodiche di tutte le aziende che detengono pollame, l'esame clinico del pollame in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami;
 - c) il sequestro di tutto il pollame nei locali in cui è allevato o in qualsiasi altro locale in cui possa essere tenuto isolato;
 - d) il ricorso a mezzi appropriati di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;
 - e) il controllo dei movimenti degli addetti alla manipolazione del pollame, delle carcasse di pollame e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di pollame, di carcasse e di uova all'interno della zona; in linea di massima il trasporto del pollame è vietato, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari;
 - f) il divieto di uscita del pollame e di uova da cova dall'azienda in cui si trovano, tranne qualora l'autorità competente abbia autorizzato il trasporto:

- i) di pollame destinato alla macellazione immediata in un macello situato, di preferenza, nella zona infetta o, in casi di impossibilità, in un macello designato dall'autorità competente al di fuori della zona infetta.

Le carni di tale pollame devono recare il marchio sanitario speciale previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento.../.../CEE del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile e di selvaggina da penna allevata (1);

- (ii) di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in una azienda situata nella zona infetta, in cui non è presente altro pollame. L'azienda destinataria deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

- (iii) di uova da cova in un incubatoio situato nella zona infetta o in incubatoio esterno alla zona infetta, designato dall'autorità competente; prima della spedizione, le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati.

I trasporti autorizzati di cui ai punti (i), (ii) e (iii), devono essere effettuati direttamente e sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati soltanto previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di una ispezione sanitaria dell'azienda. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l'uso.

- g) il divieto di spostare o spandere letame o lettiere di pollame senza autorizzazione;

- h) il divieto di fiere, mercati, esposizioni e altri raduni di pollame o di altri volatili.

3. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno 21 giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta, conformemente all'articolo 11. La zona di protezione entra allora a far parte della zona di sorveglianza.

(1) COM(89)507 def.

4. Le misure applicate nella zona di sorveglianza comprendono:

- a) l'identificazione di tutte le aziende che detengono pollame situate nella zona;
- b) il controllo dei movimenti di pollame e di uova da cova nell'ambito della zona;
- c) il divieto di uscita del pollame dalla zona per i primi 15 giorni, tranne per il trasporto diretto dei volatili ad un macello situato fuori dalla zona di sorveglianza, designato dall'autorità competente. Le carni di tale pollame devono recare il marchio sanitario speciale previsto all'articolo 6 del regolamento .../.../CEE del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile e di selvaggina da penna allevata;
- d) il divieto di uscita di uova da cova dalla zona di sorveglianza, tranne per il trasporto ad uno stabilimento designato dall'autorità competente. Prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati;
- e) il divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiera di pollame;
- f) il divieto di fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o di altri volatili;
- g) fatte salve le disposizioni di cui alle lettere b) e c), il divieto di trasporto di pollame, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

5. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno 30 giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta, conformemente all'articolo 11.

Articolo 10

1. L'autorità competente stabilisce le procedure che le consentono di seguire i movimenti di uova e di pollame.
2. Il proprietario o il responsabile dell'allevamento del pollame è tenuto a fornire all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, le informazioni relative al pollame e alle uova che entrano o escono dall'azienda.
3. Le persone addette al trasporto o alla commercializzazione di pollame e di uova devono poter comunicare all'autorità competente le informazioni relative agli spostamenti del pollame e delle uova da esse trasportato o commercializzato e a fornire qualsiasi altro dettaglio in materia.

Articolo 11

1. I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni devono essere approvati dall'autorità competente.
2. Le operazioni di pulizia e disinfezione vanno effettuate sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.

Articolo 12

La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio volti ad accertare la presenza del virus dell'influenza aviare devono essere effettuati conformemente all'allegato I.

Articolo 13

1. Ogni Stato membro provvede a designare:
 - a) uno o più laboratori nazionali muniti delle attrezzature e del personale specializzato necessari per poter procedere alla valutazione della patogenesi degli isolati del virus dell'influenza (allegato I, capitolo 7), nonché all'identificazione dei virus dell'influenza dei sottotipi H5 o H7;

- b) uno o più laboratori nazionali per l'esecuzione delle prove sui reagenti da usare nei laboratori regionali;
 - c) uno o più istituti o laboratori nazionali dove vaccini autorizzati possono essere provati al fine di controllare la loro conformità con quanto viene specificato dall'autorizzazione di mercato.
2. I laboratori nazionali di cui all'allegato II sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, per l'uso dei reagenti e per la prova dei vaccini.
3. I laboratori nazionali che si occupano dell'influenza aviaria menzionati al paragrafo 2 sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascuno dei laboratori specializzati nella malattia all'interno dello Stato membro. A questo scopo essi:
- a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori regionali;
 - b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;
 - c) organizzano periodicamente prove comparative;
 - d) detengono isolati del virus dell'influenza aviaria, provenienti da casi individuati nello Stato membro;
 - e) garantiscono la conferma di risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.
4. I laboratori nazionali elencati nell'allegato II si mantengono in contatto col laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 14.

Articolo 14

Il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria è indicato nell'allegato III. Le sue mansioni e attribuzioni, nella misura in cui non siano disciplinate dall'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, vengono fissate secondo la procedura descritta all'articolo 21.

(1) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 19

Articolo 15

1. La vaccinazione contro l'influenza aviaria mediante vaccini autorizzati dall'autorità competente può essere praticata soltanto per integrare le misure di lotta messe in applicazione in caso di comparsa della malattia.
2. La decisione di introdurre la vaccinazione per integrare le misure di lotta viene adottata dalla Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, secondo la procedura descritta all'articolo 21. Tale decisione tiene conto dei seguenti elementi:
 - concentrazione di volatili nella zona colpita,
 - caratteristiche e composizione dei vaccini da utilizzare,
 - modalità di controllo della distribuzione, della conservazione e dell'impiego dei vaccini,
 - spese e categorie di volatili da sottoporre a vaccinazione,
 - zone nelle quali deve essere eseguita la vaccinazione.
3. Qualora uno Stato membro venga autorizzato, a norma del paragrafo 2, ad effettuare la vaccinazione d'emergenza in una parte delimitata del proprio territorio, tale misura non modifica lo status del territorio restante purché le misure di immobilizzazione degli animali vaccinati restino in vigore per un periodo di tre mesi dalla fine delle operazioni di vaccinazione.

Articolo 16

1. Qualora, in una determinata regione, una epizoozia di influenza aviaria si riveli eccezionalmente grave e presenti tendenza a diffondersi, lo Stato membro interessato:
 - dichiara "zona ad alto rischio sanitario" una sezione territorialmente delimitata, comprendente almeno tutte le zone di protezione e di sorveglianza che vi si trovano;

- mette in applicazione nella "zona ad alto rischio sanitario" le misure previste all'articolo 9, paragrafo 3;
 - vieta l'uscita dalla "zona ad alto rischio sanitario" di tutto il pollame vivo e delle uova da cova;
 - informa la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, in merito all'evolversi dell'epizoozia e alle misure di lotta applicate.
2. I confini della "zona ad alto rischio sanitario" possono essere riesaminati in funzione della progressiva eliminazione di zone di sorveglianza. Le misure di cui al paragrafo 1 sono abrogate quando è stata eliminata l'ultima zona di sorveglianza.
3. In caso di persistenza di una situazione di eccezionale gravità, le misure che lo Stato membro interessato deve adottare, in particolare l'istituzione della "zona ad alto rischio sanitario" e il ricorso alle disposizioni dell'articolo 15, possono essere decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 17

1. Ciascuno Stato membro redige un piano d'allarme nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviare.

Il piano deve consentire l'accesso agli edifici, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia. Esso deve precisare il fabbisogno di vaccino che ciascuno Stato membro ritiene necessario per l'eventualità di una vaccinazione di emergenza.

2. I criteri da seguire per la stesura del piano sono definiti dalla decisione 91/42/CEE della Commissione⁽¹⁾, dell'8 gennaio 1991, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva del Consiglio 90/423/CEE, che si applica mutatis mutandis.

Secondo la procedura di cui all'articolo 21, la Commissione può modificare o completare tali criteri, tenendo conto della natura specifica dell'influenza aviare.

3. I piani redatti in conformità con i criteri di cui al paragrafo 2 vengono presentati alla Commissione non oltre 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato gli eventuali emendamenti necessari, in particolare, a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani, se necessario modificati, in conformità con la procedura prevista all'articolo 21.

I piani possono successivamente essere modificati o completati secondo la stessa procedura, in modo da tener conto dell'evolversi della situazione.

Articolo 18

Se necessario per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato, effettuare controlli in loco; la Commissione informa gli Stati membri sui risultati dell'ispezione.

(1) GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 29

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata l'ispezione presta tutta l'assistenza necessaria affinché gli esperti possano espletare le loro mansioni.

Le disposizioni generali per l'attuazione del presente articolo vengono determinate in conformità con la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 19

Le modalità per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni previste nel presente regolamento sono fissate nella decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario.

Articolo 20

Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati dalla Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 21, soprattutto per tener conto dell'evoluzione dei metodi diagnostici.

Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio (1), in appresso denominato "il comitato".
2. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ALLEGATO I

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELL'INFLUENZA AVIARE

I metodi sotto descritti per isolare e individuare i virus dell'influenza aviare devono essere considerati come orientamenti e criteri minimi da applicare nella suddetta diagnosi.

Ai fini delle procedure diagnostiche per la conferma e la diagnosi differenziale dell'influenza aviare si applica la seguente definizione:

Per "influenza aviare" si intende un'infezione dei volatili causata da qualsiasi virus A dell'influenza avente un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane, ovvero qualsiasi infezione provocata da virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7, per il quale il sequenziamento dei nucleotidi abbia rivelato la presenza di molteplici amminoacidi basici nel sito di clivaggio dell'emoagglutinina.

CAPITOLO 1

Campionatura e trattamento dei campioni

1. Campioni

Frammenti prelevati mediante tampone nell'intestino (o feci) e nella trachea di volatili malati; feci o contenuti dell'intestino, tessuti cerebrali, trachea, polmoni, fegato, milza e altri organi dell'animale malato, prelevati da volatili morti di recente.

2. Trattamento dei campioni

Gli organi e i frammenti di tessuto sopra elencati possono essere trattati insieme, salvo per quanto riguarda le feci, per le quali è essenziale un trattamento separato. I materiali prelevati devono essere immersi completamente in un quantitativo sufficiente di antibiotico. I campioni di feci e gli organi devono essere omogeneizzati (in un miscelatore chiuso o in un mortaio con pestello e sabbia sterile) in un mezzo antibiotico e portati in sospensione in tale mezzo al 10-20% p/v. Le sospensioni devono essere lasciate riposare per circa due ore a temperatura ambiente (o per un intervallo superiore a 4°C) e successivamente chiarificati mediante centrifugazione (ad esempio da 800 a 1000 x g per 10 minuti).

3. Mezzo antibiotico

Numerosi laboratori hanno utilizzato con successo mezzi antibiotici di varia composizione e i laboratori nazionali potranno essere consultati in proposito nei rispettivi paesi. Per i campioni di feci occorre una elevata concentrazione di antibiotici; una miscela tipica è la seguente: 10.000 unità/ml di penicillina, 10 mg/ml di streptomina, 0,25 mg/ml di gentamicina e 5.000 unità/ml di micostatina in una soluzione salina tampone di fosfato. Queste dosi possono essere ridotte fino a 5 volte per i tessuti e per i prelievi di trachea. Per l'accertamento della Chlamidia, si possono aggiungere 50 mg/ml di ossitetraciclina. Nella preparazione del mezzo antibiotico, occorre assolutamente controllare il pH dopo l'aggiunta degli antibiotici e portarlo al valore 7,0-7,4.

CAPITOLO 2

Isolamento del virus

Isolamento del virus nelle uova embrionate di galline

Inoculare 0,1-0,2 ml del liquido sopranatante chiarificato nella cavità allantoica di almeno 4 uova embrionate di gallina previamente sottoposte a incubazione per 8-10 giorni. Idealmente si dovrebbero utilizzare uova provenienti da un branco indenne da organismi patogeni specifici, ma, in caso di impossibilità, si possono utilizzare uova provenienti da un branco nel quale sia comprovata l'assenza di anticorpi dell'influenza aviaria. Le uova inoculate sono mantenute alla temperatura di 37° C ed esaminate ogni giorno in controluce. Le uova nelle quali si constata che l'embrione è morto o è morente, nonché tutte le uova restanti 6 giorni dopo l'inoculazione, vengono refrigerate a 4°C e il liquido allantoico-amniotico sottoposto alla prova dell'attività emoagglutinante. Qualora non si constati emoagglutinazione, il procedimento sopra descritto deve essere ripetuto inoculando nelle uova liquido allantoico/amniotico non diluito.

Quando viene constatata emoagglutinazione, la presenza di batteri deve essere esclusa mediante coltura. In caso di presenza di batteri, far passare i liquidi attraverso un filtro a membrana di 450 mn, quindi aggiungere altri antibiotici e procedere nuovamente, come indicato sopra, alla inoculazione in uova embrionate.

CAPITOLO 3

Diagnosi differenziale

1. Differenziazione preliminare

Data l'importanza di porre in atto al più presto possibile provvedimenti volti a limitare la propagazione del virus, ciascun laboratorio regionale dovrebbe essere in grado di identificare qualsiasi virus isolato che provoca emoagglutinazione, come il virus dell'influenza di sottotipo H5 o H7, oltre al virus della malattia di Newcastle.

Occorre pertanto utilizzare i liquidi emoagglutinantanti eseguendo una prova di inibizione dell'emoagglutinazione come descritto ai Capitoli 5 e 6. Una inibizione positiva, cioè pari a 2^4 o più, con l'antisiero policlonale specifico dei sottotipi H5 o H7 dell'influenza A ed avente un titolo noto, pari almeno a 2^9 , potrà servire per una identificazione preliminare sulla cui base istituire misure provvisorie di contenimento.

2. Identificazione di conferma

Dal momento che esistono 13 sottotipi di emoagglutinina e 9 sottotipi di neuraminidasi del virus dell'influenza, con varianti all'interno di ciascuno di essi, non è pratico né economicamente fattibile, per i singoli laboratori nazionali, conservare antisieri che consentano di effettuare una caratterizzazione antigenica completa degli isolati d'influenza. Nondimeno, ciascun laboratorio nazionale è tenuto a:

- (i) confermare che l'isolato è un virus A dell'influenza, mediante prova di doppia immunodiffusione atta a rivelare l'antigene del gruppo, come indicato al capitolo 9 del presente allegato (si possono impiegare altresì, secondo le preferenze del laboratorio nazionale, le tecniche di immunofluorescenza o ELISA);

- (ii) determinare se l'isolato appartiene al sottotipo H5 o H7;
- (iii) eseguire una prova dell'indice di patogenicità intravenosa su pulcini di sei settimane, come indicato al capitolo 7. Indici di patogenicità intravenosa superiori a 1,2 denotano la presenza di virus e richiedono quindi la gamma completa delle misure profilattiche (è utile che i laboratori nazionali eseguano prove anche per determinare l'attitudine di un isolato a produrre placche nelle colture di cellule, come specificato al capitolo 8).

I laboratori nazionali devono trasmettere immediatamente al laboratorio comunitario di riferimento, per una caratterizzazione completa, tutti gli isolati di influenza aviare e di virus H5 e H7.

3. Altre prove di individuazione del tipo e delle caratteristiche degli isolati

I laboratori nazionali dovrebbero trasmettere al laboratorio comunitario di riferimento tutti i virus emoagglutinanti, da sottoporre ad ulteriori esami antigenici e genetici, al fine di una maggiore comprensione dell'epidemiologia della malattia/delle malattie nella Comunità europea, conformemente ai compiti assegnati al laboratorio di riferimento.

Oltre a questi compiti, il laboratorio comunitario di riferimento effettua una tipizzazione antigenica completa di tutti i virus dell'influenza ricevuti. Per i virus H5 e H7 con indici di patogenicità intravenosa non superiori a 1,2, si dovrebbe effettuare altresì un sequenziamento dei nucleotidi del gene dell'emoagglutinina per determinare l'eventuale presenza di amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della proteina dell'emoagglutinina.

CAPITOLO 4

Prove sierologiche per individuare gli anticorpi del virus dell'influenza aviare

1. Nei programmi di eradicazione in cui è noto il sottotipo H del virus, oppure se si usa come antigene il virus omologo, il monitoraggio sierologico per la rivelazione dell'infezione può essere effettuato mediante le prove d'inibizione dell'emoagglutinazione di cui ai capitoli 5 e 6.

Se il sottotipo di emoagglutinina non è noto, l'infezione da virus A dell'influenza può essere dimostrata mediante la rivelazione di anticorpi contro gli antigeni specifici del gruppo. A questo scopo si può ricorrere alla prova di doppia immunodiffusione (descritta al capitolo 9) oppure alla prova ELISA (che presenta peraltro il problema di essere specifica all'ospite, in quanto dipende dalla rivelazione delle immunoglobuline dell'ospite). La prova di doppia immunodiffusione dà raramente risultati positivi negli uccelli acquatici, tranne quando è noto il sottotipo; si può quindi utilizzare su questo tipo di volatili soltanto per la ricerca di anticorpi dei sottotipi H5 e H7.

2. (a) Campioni

Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di 20 capi, e da 20 esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99% di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25% degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova.

(b) Ricerca degli anticorpi

Verificare la capacità di singoli campioni di siero di inibire l'antigene emoagglutinante del virus dell'I.A. mediante prove standard di inibizione dell'emoagglutinazione come indicato nel capitolo 6.

Un aspetto discusso è se nella prova di inibizione dell'emoagglutinante occorre usare 4 o 8 unità di emoagglutinina. Entrambe le ipotesi sembrano valide; la scelta deve essere quindi lasciata a discrezione dei laboratori nazionali. Tuttavia l'antigene usato incide sul livello al quale un siero è considerato positivo: usando 4 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^4 ; usando 8 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^3 .

CAPITOLO 5

PROVA DI EMOAGGLUTINAZIONE (HA)

Reagenti

1. Soluzione salina isotonica tamponata con fosfato (0,05M) al pH 7,0-7,4.
2. Prelevare globuli rossi da almeno 3 volatili esenti da organismi patogeni specifici (in caso di impossibilità, il sangue può essere prelevato da volatili regolarmente sottoposti a controllo e che non presentano anticorpi dell'influenza aviare), raggrupparli e aggiungerli ad un volume uguale di soluzione di Alsever. Prima dell'uso, i globuli rossi devono essere lavati 3 volte in soluzione salina tamponata con fosfato. Per l'esecuzione della prova si raccomanda una sospensione all'1% (globuli confezionati v/v) in soluzione salina tamponata.
3. Il laboratorio comunitario di riferimento fornirà o raccomanderà, come antigene standard, i virus H5 e H7 a bassa virulenza.

Procedimento

1. Porre 0,025 ml di soluzione in ciascuno dei pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (usare pozzetti a V).
2. Versare 0,025 ml di sospensione del virus (ad esempio liquido allantoico) nel primo pozzetto.
3. Usare un diluente da microtitolazione per raddoppiare la diluizione (da 1:2 a 1:4096) di virus nella piastra.
4. Aggiungere altri 0,25 di soluzione salina in ogni pozzetto.
5. Aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1% in ogni pozzetto.

6. Mescolare agitando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4°C.
7. La lettura viene effettuata 30-40 minuti dopo, una volta stabilizzati i globuli rossi di controllo. La lettura si effettua inclinando la piastra ed osservando la presenza o l'assenza di globuli rossi raggruppati a forma di goccia. Il flusso nei pozzetti che non presentano emoagglutinazione deve essere identico a quello constatato presso i globuli rossi di controllo esenti dal virus.
8. Il titolo di emoagglutinazione è costituito dalla diluizione più elevata che provoca agglutinazione dei globuli rossi. Tale diluizione può essere considerata come contenente una unità emoagglutinante (HAU). Un metodo più accurato per la determinazione del titolo di emoagglutinazione consiste nell'effettuare prove di agglutinazione sul virus in una serie di diluizioni iniziali progressive, ad esempio 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, ecc. Si raccomanda questa procedura per una preparazione accurata dell'antigene per le prove di inibizione dell'emoagglutinazione (Capitolo 6).

CAPITOLO 6

PROVA DI INIBIZIONE DELL'EMOAGGLUTINAZIONE

Reagenti

1. Soluzione salina tamponata con fosfato.
2. Liquido allantoico contenente il virus, diluito nella soluzione salina in modo da avere un contenuto di 4 o 8 unità di emoagglutinazione per 0,025 ml.
3. Globuli rossi di pollame: 1%
4. Siero di pollame negativo di controllo.
5. Siero positivo di controllo.

Procedimento

1. Versare 0,025 ml di soluzione salina tamponata con fosfato in tutti i pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (i pozzetti devono avere una forma a V).
2. Versare 0,025 ml di siero nel primo pozzetto della piastra.

3. Usare un diluente da microtitolazione per ottenere una diluizione di 1:2 di siero sulla piastra.
4. Aggiungere 0,025 ml di liquido allantoico diluito contenente 4 o 8 unità di emoagglutinazione.
5. Mescolare picchiando e conservare alla temperatura di 4°C per almeno 60 minuti o a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
6. Aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1% in tutti i pozzetti.
7. Mescolare picchiando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4°C.
8. La lettura delle piastre è effettuata dopo 30-40 minuti, dopo che i globuli rossi di controllo si sono stabilizzati. La lettura viene effettuata inclinando la piastra e osservando se nel flusso del liquido vi è o meno formazione di gocce in misura uguale a quelle dei pozzetti di controllo che contengono unicamente globuli rossi (0,025 ml) e soluzione salina (0,05 ml).
9. Il titolo di inibizione dell'emoagglutinazione è costituito dalla diluizione massima di antisiero che comporta una inibizione totale di 4 o 8 unità di virus (ciascuna prova dovrebbe comprendere una titolazione di emoagglutinazione a scopo di conferma della presenza delle unità di agglutinazione richieste).
10. I risultati sono validi se si ottiene un titolo inferiore a 2³ per 4 unità di agglutinazione o 2² per 8 unità di agglutinazione con il siero negativo di controllo ed un titolo inferiore o uguale a 1 con una diluizione del siero di controllo positivo del titolo noto.

CAPITOLO 7

PROVA DELL'INDICE DI PATOGENICITÀ ENDOVENOSA (IVPI)

1. Diluire di 10⁻², in una soluzione isotonica salina sterile, liquido allantoico infetto prelevato dall'ultimo livello di passaggio disponibile, preferibilmente dall'isolamento iniziale senza selezione.
2. Iniettare per via endovenosa 0,1 ml di virus diluito in dieci pulcini di sei settimane (deve trattarsi di animali esenti dallo specifico patogeno).
3. Esaminare i pulcini per 10 giorni, ad intervalli di 24 ore.

4. Classificare ognuno dei pulcini ad ogni osservazione nel modo seguente: 0 = normale; 1 = malato; 2 = gravemente malato; 3 = morto.
5. L'indice è calcolato come nell'esempio che segue:

Sintomi clinici	Giorni successivi all'inoculaz.										Punteggio totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
normale	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12 x 0 = 0
malato	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6 x 1 = 6
gravemente malato	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	6 x 2 = 12
morto	0	2	6	8	10	10	10	10	10	10	76 x 3 = 228
TOTALE = 246											

L'INDICE È COSTITUITO DAL PUNTEGGIO MEDIO PER PULCINO PER OGNI OSSERVAZIONE, OSSIA $246/100 = 2,46$

- * Deve trattarsi di un giudizio clinico soggettivo; in questo caso, tuttavia, i volatili presentano generalmente uno o più dei seguenti sintomi: complicazioni respiratorie, depressione, diarrea, cianosi dell'epidermide o del bargiglio, edema facciale o cranico, sintomi neuropatologici.

CAPITOLO 8

VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI FORMAZIONE DI PLACCA

- Il procedimento migliore consiste nell'utilizzare tutta una gamma di diluizioni di virus per essere certi di disporre, sulla piastra, dei numeri ottimali di piacche. Dieci diluizioni fino a 10^{-7} in soluzione salina fosfatata dovrebbero essere sufficienti.
- Monostrati confluenti di cellule di embrione di volatile o una linea cellulare adeguata (ad esempio rene bovino Madin-Darby) sono preparati e disposti in scatole di Petri aventi 5 cm di diametro.
- Aggiungere in due scatole di Petri 0,2 ml di ciascuna delle diluizioni di virus e lasciar assorbire il virus per 30 minuti.
- Lavare 3 volte con la soluzione salina le cellule infette, indi ricoprirle con il mezzo pertinente, contenente l'1% p/v di agar e 0,01 mg/ml di tripsina, oppure non contenente tripsina; è importante non aggiungere siero al mezzo di copertura.

5. Dopo una incubazione a 37°C per 72 ore, le placche dovrebbero avere una dimensione sufficiente. Per una migliore osservazione delle placche, asportare lo strato di agar di copertura e colorare il monostrato cellulare con cristalvioletto (0,5% p/v) in metanolo al 25% v/v.
6. Tutti i virus dovrebbero fornire placche evidenti, se incubati alla presenza di tripsina nello strato di copertura. Se nel mezzo di copertura non vi è tripsina, soltanto i virus virulenti per i volatili producono placche.

CAPITOLO 9

IMMUNODIFFUSIONE DOPPIA

Il metodo raccomandato per rivelare la presenza del virus A dell'influenza consiste nell'individuare gli antigeni del nucleocapside o della matrice, che sono comuni a tutti i virus A dell'influenza. A ciò si perviene generalmente mediante le prove di immunodiffusione doppia, utilizzando preparazioni di virus concentrati o estratti di membrana corio-allantoidea infetta.

Idonei preparati di virus concentrati si possono ottenere semplicemente centrifugando ad alta velocità il liquido allantoico infetto e sottoponendolo ad un trattamento a base di detergente lauroilsarcosinato di sodio, in modo che dal frazionamento del virus siano liberati gli antigeni che si trovano all'interno del nucleocapside e della matrice. Si può usare anche un precipitante acido, aggiungendo al liquido allantoico HCL 1N, per ottenere un pH finale di 3,5-4,0, refrigerando per circa un'ora a 0°C e centrifugando a bassa velocità (1000 g) per 10 minuti. Il liquido supernatante può essere eliminato ed il precipitato contenente il virus può essere rimesso in sospensione in un volume minimo di tampone glicina-sarcosile (lauroilsarcosinato di sodio all'1% tamponato con glicina 0,5M, fino ad ottenere un pH di 9,0). Queste preparazioni possiedono antigeni sia del nucleocapside che della matrice.

Beard (1970) ha descritto la preparazione di antigeni ricchi di nucleocapside ottenuti dalle membrane corio-allantoiche prelevate da uova infette. Il procedimento si svolge come segue: si estraggono le membrane corio-allantoiche dalle uova infette con emoagglutinina positiva; si frantumano od omogeneizzano le membrane; si congela e sgela tre volte, centrifugando quindi per 10 minuti a 1000 g; si elimina il deposito formatosi e si tratta il liquido supernatante con formalina allo 0,1% per utilizzarlo come antigene.

Entrambi questi antigeni possono essere utilizzati per la prova di immunodiffusione doppia, con gel di agarosio o di agar contenente cloruro di sodio all'8% portato a molarità 0,1 con tampone fosfato a pH 7,2. Il virus A dell'influenza è confermato dalle linee di precipitina formate dall'antigene di prova e dall'antigene positivo noto, prendendo come termine di riferimento un antisiero positivo noto che, coalescendo, producono una linea d'identità.

ALLEGATO II

Elenco dei laboratori nazionali designati per l'influenza aviare:

Belgio	Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles
Danimarca	National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division, Hangovej 2, DK-8200 Aarhus N.
Germania	Institut für Kleintierzucht der Bundesforschungs- anstalt für Landwirtschaft, Braunschweig- Völkenrode, Postfach 280, D-3100 Celle
Francia	Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimen- tation - Laboratoire Central de Recherches Agricoles et Porcine, B.P. 53, F-22440 Ploufragan
Grecia	
Irlanda	Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15
Italia	Istituto Patologia Aviare, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Napoli, Via Aniello Falcone 394, I - 80127 Napoli-F Delfino 1
Lussemburgo	Institut National de Recherches Vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles
Paesi Bassi	Centraal Diergeneeskundig Instituut, Vestiging Virologie, Hourtibweg 39, NL-8221 RA Lelystad
Portogallo	Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinaria (LNIV), Estrada de Benfica 701, 1500 Lisboa
Spagna	
Regno Unito	Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge GB-Surrey KT15 3NB

ALLEGATO III

Laboratorio Comunitario di riferimento per l'influenza aviare

Central Veterinary Laboratory
New Haw
Weybridge
Surrey KT15 3NB
United Kingdom

ISSN 0254-1505

COM(91) 304 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-91-344-IT-C

ISBN 92-77-74819-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo